848. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 30 gennaio 2001	3
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza)	5
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5
Atti di controllo e di indirizzo	7
ERRATA CORRIGE	7
Interpellanze e interrogazioni	8
(Sezione 1 – Giornalisti precari della Rai)	8
(Sezione 2 – Smantellamento posti telefonici fissi)	9
(Sezione 3 – Stipula convenzione con l'Ente Parchi del Canavese)	9
(Sezione 4 – Chiusura base logistica aeroporto militare di Abano Terme)	11
(Sezione 5 – Area dei Cappuccini di Gaeta)	12
(Sezione 6 – Acquisto velivoli da parte aeronautica militare)	13
(Sezione 7 – Salvaguardia memoria di Enrico Toti)	14
(Sezione 8 – Lettera inviata da parte di un gruppo politico ai COBAR delle Forze armate)	14
(Sezione 9 – Ritrovamento ordigno bellico presso spiaggia di Brindisi)	15
Disegno di legge S. 3736 (approvato dalla III Commissione del Senato) n. 5861	16
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamento)	16

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamento) 16
(Sezione 3 – Articolo 3) 17

Disegno di legge S. 2675 (approvato dal Senato) n. 5979 18
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) .. 18
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) .. 19
(Sezione 3 – Articolo 3) 20
(Sezione 4 – Articolo 4) 21
(Sezione 5 – Articolo 5) 21
(Sezione 6 – Articolo 6) 21

PAG.

(Sezione 7 – Articolo 7) 21
(Sezione 8 – Articolo 8) 21

Progetti di legge nn. 99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883- 1491-1840-1961- 1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770 23
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) 23
(Sezione 2 – Articolo 2, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 24

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 gennaio 2001.

Alveti, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Carboni, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Cherchi, Chiappori, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Sergio Fumagalli, Gambale, Labate, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Possa, Ranieri, Rasi, Rivera, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alveti, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Carboni, Cardinale, Carli, Cavanna Scirea, Cherchi, Chiappori, Copercini, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Gambale, Labate, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Marengo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Possa, Ranieri, Rasi, Rivera, Romano Carratelli, Edo Rossi, Ruggeri, Scalia, Schietroma, Sica, Solaroli, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SAONARA: « Istituzione del Centro interregionale per la sicurezza stradale di Candiana » (7572);

ARACU: « Istituzione della provincia di Sulmona » (7573).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 29 gennaio 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3512. – « Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore » *(approvato dal Senato)* (7570);

S. 4841-4842. – Senatori ASCIUTTI ed altri; PAGANO ed altri: « Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX

Giochi mondiali silenziosi » *(approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato)* (7571).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BIELLI ed altri: « Introduzione dell'articolo 372-*bis* del codice penale, concernente il reato di depistaggio » (7489) *Parere della I Commissione;*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù » (7494) *Parere delle Commissioni I, V e XII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento);*

S. 4757. – Senatrice SCOPELLITI: « Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata » *(approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (7568) *Parere delle Commissioni I e V;*

III Commissione (Affari esteri):

S. 4316. – « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 » *(approvato dal Senato)* (7555) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIII;*

S. 4803. – « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 » *(approvato dal Senato)* (7559) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

S. 4815. – « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 » *(approvato dal Senato)* (7560) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

S. 4816. – « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 » *(approvato dal Senato)* (7561) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

S. 4869. – « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundè il 29 giugno 1999 » *(approvato dal Senato)* (7564) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

VII Commissione (Cultura):

CAPARINI ed altri: « Disposizioni transitorie per la prosecuzione della attività delle imprese e per la tutela del pluralismo nel settore radio televisivo » (7382) *Parere delle Commissioni I, V e IX (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento).*

VIII Commissione (Ambiente):

FEI: « Norme in materia di *project financing* » (7363) *Parere delle Commissioni*

I, V, VII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SCALIA: « Disposizioni in materia di risparmio idrico » (7430) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 884. – Senatori CARPINELLI ed altri: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » *(approvata dal Senato)* (7566) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e VII;*

XI Commissione (Lavoro):

S. 3512. – « Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore » *(approvato dal Senato)* (7570) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

XII Commissione (Affari sociali):

PROCACCI ed altri: « Interventi finalizzati a prevenire la diffusione dell'enecefalopatia spongiforme bovina » (7434) *Parere delle Commissioni I, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 24 gennaio 2001 il deputato Filippo MANCUSO ha rappresentato alla Presidenza – allegando la relativa documentazione – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, n. 38214/00N) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enrico GARACI a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento di attuazione della direttiva 94/58/CEE del Consiglio del 22 novembre 1994, come modificata dalla direttiva 98/35/CE del Consiglio del 28 maggio 1998, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea), che dovranno esprimere il proprio parere entro il 19 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione europea), che dovranno esprimere il proprio parere entro l'11 marzo 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro). È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-*ter* del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà, esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro 15 febbraio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 febbraio 2001.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 26 gennaio 2001, a pagina 4, prima colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: « S. 4852 » devono leggersi le seguenti: « Senatori ELIA ed altri: ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Giornalisti precari della Rai)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere - premesso che:

nel documento di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi nella seduta del 13 febbraio 1997 sono indicati gli « ambiti » al cui rispetto la Commissione stessa « richiama » la Rai, i suoi organi dirigenti ed i suoi dipendenti, al fine di garantire il rispetto del principio del pluralismo;

i suddetti « ambiti » riguardano, in particolare: *a)* il pluralismo politico; *b)* il pluralismo sociale; *c)* il pluralismo culturale; *d)* il pluralismo etnico e religioso; *e)* il pluralismo delle realtà locali; *f)* il pluralismo di genere e di età; *g)* il pluralismo associativo; *h)* il pluralismo produttivo;

nell'ambito della richiamata deliberazione, è contenuto il seguente riferimento « 4. Condizione perché la RAI appaia credibile in ordine ai princìpi indicati in questo documento di indirizzo è che le assunzioni e le nomine nell'azienda pubblica avvengano in base a criteri trasparenti, legati alla professionalità e al di fuori di ogni pratica o lottizzazione o di predominio di maggioranza ovvero di rivendicazionismo di minoranza. Perché ciò diventi possibile serve un chiaro orientamento del Consiglio di amministrazione, ma anche un diverso atteggiamento di quei non pochi lavoratori che affidano i propri destini professionali a questo o a quel partito, a questo o a quell'esponente politico, di maggioranza o di opposizione. Per le assunzioni, si auspica il ricorso a procedure concorsuali e comunque a criteri oggettivi di selezione, anche per quanto riguarda la soluzione del problema del precariato. Doveroso è l'utilizzo di tutte le professionalità interne all'azienda, senza alcuna discriminazione, al fine di garantire il pluralismo delle professionalità »;

ad avviso dell'interrogante, non è coerente con gli indirizzi deliberati dalla Commissione parlamentare, l'intendimento reso noto dall'Azienda di procedere a nuove assunzioni mediante famigerata ed assolutamente vaga ed indefinita « selezione » e non già attingendo dal vasto bacino del precariato Rai, che da anni vede impegnati nelle varie testate giornalistiche numerosi professionisti che hanno dimostrato attitudine al servizio radiotelevisivo, spesso contribuendo a determinare o ad accrescere il successo delle iniziative editoriali;

se il Ministro interpellato non ritenga urgente e necessario procedere, attraverso uno specifico provvedimento, a sanare una situazione gravemente lesiva dei diritti acquisiti dai precari, tanto più in considerazione della delicatezza di un settore che è centrale per le garanzie di autonomia e qualità del servizio pubblico radiotelevisivo.

(2-02217) « Simeone, Niccolini ».

(8 febbraio 2000)

(Sezione 2 – Smantellamento posti telefonici fissi)

B) Interrogazioni:

GRAMAZIO. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere:

se sia a conoscenza della intenzione manifestata dalla Telecom di abolire e quindi cancellare i 140.000 posti telefonici fissi che sono cabine telefoniche e telefoni pubblici;

quale sia il parere del Governo su questo maldestro tentativo della Telecom di cancellare le cabine telefoniche dal territorio italiano che colpisce quanti non usufruiscono del telefonino portatile e quanti intendono seguitare a servirsi della telefonia fissa per comunicazioni urgenti nei grandi e nei piccoli centri, così come sulle grandi arterie stradali e nei locali pubblici. (3-04897)

(17 gennaio 2001)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere – premesso che:

il Presidente dell'Associazione piccoli comuni, sindaco di Marsaglia (Cuneo), signora Franca Biglio, ha fermamente protestato contro la decisione della Telecom di smantellare i telefoni pubblici, cabine o cupoline, laddove il loro utilizzo sia inferiore agli *standards* determinati dall'azienda stessa;

la signora Biglio ha ricordato che i piccoli comuni, dopo le dure battaglie in difesa delle scuole e degli uffici postali, ora debbono incredibilmente lottare per la difesa del servizio di telefono pubblico;

appare sempre più difficoltosa la sopravvivenza dei piccoli comuni, vittime designate e predestinate di ogni tipo di taglio di servizi pubblici –:

se non ritenga sacrosantamente fondata la protesta del Presidente dell'Associazione piccoli comuni, Franca Biglio, e se, conseguentemente, non ritenga di dover intervenire presso la società Telecom al fine di indurla a recedere dalla decisione di smantellare i telefoni pubblici, in tal modo decretando l'insorgere di ulteriori difficoltà per la sopravvivenza stessa dei piccoli comuni. (3-05777)

(7 giugno 2000)

(Sezione 3 – Stipula convenzione con l'Ente Parchi del Canavese)

C) Interrogazione:

GARDIOL, CENTO, GALLETTI, PAISSAN e PROCACCI. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere – premesso che:

la regione Piemonte, con legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, ha istituito la riserva naturale orientata della Vauda, in provincia di Torino;

l'area protetta, ampia 2600 ettari, è compresa nel territorio di sette comuni: Front, Lombardore, Nole Canavese, Rivarossa, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo e Vauda Canavese;

motivo principale dell'istituzione della riserva naturale è la presenza di vasti altopiani collinari in parte ricoperti da boschi ed in parte da brughiera, in cui la *calluna vulgaris* e la *molinia arundinacea* crescono associate ad altri vegetali caratteristici dei suoli poveri e molto acidi, e vere rarità botaniche, quali *carex hartmanii, scutellaria minor* e *struthiopteris germanica;*

l'ambiente naturale permette la vita ad un rilevante numero di uccelli, di cui si contano almeno 138 specie. Sulla Vauda si

trova l'area di nidificazione più settentrionale del Gruccione; a duecento metri dai suoi confini vi è l'unica segnalazione piemontese di voltolino;

la riserva è amministrata dall'Ente di gestione parchi e riserve del Canavese, insediatosi il 30 novembre 1996. È un « Ente strumentale della regione Piemonte » e gestisce anche il Sacro Monte di Belmonte ed i Monti Pelati - Torre Cives;

completamente all'interno della riserva naturale si trova un'area del demanio del ministero della difesa denominata « Pea - Poligono esperienze armamento di Ciriè », ampia circa 1200 ettari;

le attività del Pea risultano formalmente cessate al 31 dicembre 1998;

la zona demaniale non è recintata, se non nelle dirette pertinenze delle caserme e di una piccola area dedicata a sporadiche attività tecniche; è attraversata da sei strade provinciali, alcune ad intenso traffico; circa venti anni fa vennero sistemati lungo le strade che l'attraversano dei cartelli che segnalano solamente la presenza di oggetti inesplosi che sono tuttora presenti, in pessime condizioni, solo in alcune parti lungo il perimetro; nell'area, l'Ente parchi del Canavese ha calcolato annualmente almeno 25 mila cercatori di funghi e circa 2 mila quattrocento studenti delle scuole elementari e medie in visita didattica;

gli uffici del demanio del genio della difesa dichiarano di aver concesso alcune parti del territorio in « *couso* » a contadini della zona, permettendo loro esclusivamente lo sfalcio delle erbe selvatiche ed il pascolo, ma tali contratti non sono stati dati in visione all'Ente parchi;

l'esistenza di una zona demaniale ha impedito la speculazione edilizia e limitato al minimo l'antropizzazione;

il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, Riforma strutturale delle forze armate, all'articolo 5 prevede che l'amministrazione della difesa fornisca, compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale su numerose attività; in particolare, il comma 4 stabilisce che « L'Amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare convenzioni con amministrazioni od enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa ». Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede le seguenti disposizioni: « Qualora le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale, l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di »protocolli d'intesa« tra l'Amministrazione della difesa, il ministero dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco. »;

l'Ente parchi del Canavese ha iniziato l'*iter* per ottenere apposita convenzione ai sensi del decreto legislativo suddetto;

gli interroganti sono a conoscenza del fatto che:

in molte parti, sull'area demaniale sono in atto coltivazioni, della cui liceità nessuno avrebbe potuto produrre un'adeguata documentazione;

l'Università degli studi di Torino, dipartimento Scienze della terra, ha informato l'Ente gestore in data 12 gennaio che era in atto lo scarico sul terreno protetto di centinaia di tonnellate di ghiaia;

da controlli effettuati, l'Ente parchi del Canavese ha appurato che lo scarico

era stato ordinato da uffici operativi dell'esercito, allo scopo di costruire una pista per carri armati;

l'Ente parchi del Canavese ha immediatamente inviato una richiesta di sospensione al Ministro, nella quale si segnala anche la volontà di risanare il territorio, deturpato da tali lavori e la richiesta di acquisizione dell'area demaniale, o almeno del diritto di operare per la tutela naturalistica, il miglioramento della fruizione e l'intensificazione della ricerca scientifica;

il 22 gennaio agenti di vigilanza convenzionati con l'Ente parchi hanno segnalato che veniva effettuato l'esbosco di alcune aree all'interno della proprietà demaniale, e che il presidente dell'Ente ha inviato l'incartamento alla magistratura, ritenendo possano sussistere responsabilità penali nel taglio, non autorizzato dal Corpo forestale dello Stato;

la sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale, 28 dicembre 1995, n. 12570 (udienza del 24 novembre 1995), inserisce anche le attività del ministero della difesa tra quelle che necessitano dell'autorizzazione ai sensi della legge n. 431 del 1985;

il giorno 27 gennaio 2000 è prevista una riunione del Comitato misto paritetico tra amministrazione della difesa ed Eell nella quale si dovrà definire ed approvare una convenzione con l'Ente gestore per l'utilizzo dell'area ex Pea nella riserva naturale della Vauda –:

quali siano gli intendimenti del ministero della difesa in ordine alla stipula della convenzione con l'Ente parchi e riserve del Canavese;

quali siano le iniziative messe in atto per far cessare le coltivazioni abusive nel territorio di competenza del demanio militare;

se in considerazione dell'alto valore naturalistico dell'area non intenda annullare la decisione di costruire la pista per carri armati;

quali iniziative abbia assunto per la bonifica degli oggetti inesplosi ancora presenti nell'area dell'ex poligono. (3-04987)

(26 gennaio 2000)

(Sezione 4 – Chiusura base logistica aeroporto militare di Abano Terme)

D) Interrogazione:

DEBIASIO CALIMANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

sta per attuarsi la totale chiusura della base logistica dell'aeronautica militare I Roc di Abano Terme (Padova), a seguito del suo trasferimento a Poggio Renatico (Ferrara);

la struttura suddetta è in ottimo stato di conservazione e dotata di servizi moderni ed efficienti, offre la disponibilità di 340 posti letto, 6 appartamenti, 3 mense, sale convegno, aule studio, cappella, sala cinematografica ed impianti sportivi;

la dismissione della base ha avuto per la città, che ospitava circa quattrocento famiglie di militari, un'evidente ripercussione sull'indotto economico commerciale –:

quale possa essere il futuro utilizzo della struttura, in particolare considerato che l'amministrazione della difesa si accinge ad inserire le donne nel servizio militare volontario e che gli spazi in questione di moderna concezione potrebbero essere adibiti a centro di formazione militare femminile, permettendo un notevole risparmio di denaro nella costruzione di nuove strutture ed evitando che la mancata destinazione d'uso e l'abbandono producano quel degrado che rende poi necessario il ricorso ad ingenti investimenti per riportare il bene in condizioni di agibilità. (3-05509)

(6 aprile 2000)

(Sezione 5 – Area dei Cappuccini di Gaeta)

E) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

l'area dei « Cappuccini » a Gaeta fu acquisita dalla marina militare negli anni quaranta e destinata a deposito di carburanti;

detta area risulta, nel piano regolatore, area a destinazione agricola e la sua superficie è di circa 100.000 mq;

la recinzione è costituita da muratura di pietrame alta oltre due metri, mentre al suo interno si può osservare l'aspetto prevalentemente agricolo dell'area con alberature sparse di ulivi, carrubi, fichi e la presenza di alcuni manufatti, i maggiori dei quali sono il corpo di guardia, edificio ottocentesco a due piani con terrazzo e torrino, e un fabbricato di recente edificazione che comprende tre unità abitative;

in questi anni è venuto meno l'interesse militare e quindi strategico di tutta l'area al punto che è stata inserita nel programma di dismissioni di beni immobili della difesa con decreto del Presidente del Consiglio nel 1997;

l'area dei « Cappuccini » compare nell'elenco dismissioni con codice LAZ 06, con conseguente affidamento per la vendita, con procedure privatistiche, alla società Consap Spa con sede in Roma;

il comune di Gaeta ha valutato la dismissione di questa zona come una grande occasione per reperire nuovi *standard* urbanistici di verde pubblico e parcheggi, vista la centralità dell'area e la vicinanza all'ospedale cittadino, e la possibilità di convertire a servizi di quartiere gli immobili esistenti in considerazione che l'attuale regime urbanistico della zona non consente uno sfruttamento edilizio dei suoli;

vista l'urgenza di reperire nuovi *standard* urbanistici e l'imminente messa all'asta dell'area, il comune ha attivato le procedure previste dalla legge 3 gennaio 1978, con la redazione del progetto preliminare di trasformazione della *ex* struttura militare a verde pubblico e servizi e la sua approvazione in consiglio comunale, con la deliberazione n. 118 del 24 novembre 1999;

tale deliberazione comporta anche adozione di variante urbanistica (da zona agricola a verde pubblico attrezzato) e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con le procedure della legge n. 167/1962, quindi con l'avvio del procedimento espropriativo;

detta deliberazione è stata notificata al ministero della difesa a mezzo Corte d'appello di Roma;

la regione Lazio, titolare per l'approvazione della variante urbanistica, ha richiesto, affinché sia completo il procedimento, la redazione delle necessarie perizie tecniche;

l'amministrazione comunale ha quindi proceduto alla nomina dei professionisti da affiancare al personale della ripartizione tecnica e ha richiesto, alla amministrazione della difesa le necessarie autorizzazioni all'eccesso alla zona dei Cappuccini per effettuare i sopralluoghi;

la richiesta è stata inoltrata, dapprima informalmente alla base navale di Gaeta, che ha la custodia dell'area, poi alla società Consap spa, che si era dichiarata essere a disposizione per consentire la visita di potenziali acquirenti dell'area, e non ottenendo risposta è stata inoltrata richiesta telefonica, previo fax, alla direzione generale dei lavori e del demanio, divisione V, dalla quale non è stata data risposta;

in conseguenza di ciò, per permettere la prosecuzione del necessario *iter* amministrativo per l'acquisizione dell'area, il sindaco emetteva un'ordinanza (n. 61 del 22 marzo 2000) in cui si decretava di consentire l'ingresso ai tecnici comunali per il giorno 8 aprile 2000 e anche tale ordinanza veniva notificata a mezzo messi

comunali al Ministro della difesa, alla direzione generale dei lavori e del demanio del ministero della difesa, alla Consap Spa e per conoscenza anche al prefetto di Latina, al presidente della giunta regionale del Lazio;

in data 7 aprile 2000 giungeva al protocollo generale del comune di Gaeta un fax proveniente dalla marina militare, sezione distaccata del genio di Napoli, in cui, su richiesta del ministero della difesa, si diffidava formalmente l'amministrazione comunale di Gaeta nel dare seguito a quanto riportato nell'ordinanza, perché l'area fa tuttora parte della amministrazione della difesa che si è formalmente opposta alla variante del piano regolatore generale proposta dell'amministrazione comunale;

il giorno 8 aprile 2000 i tecnici comunali si sono recati presso l'accesso dell'area militare ma, in assenza di personale dell'amministrazione della difesa, non hanno provveduto ad un eventuale ingresso forzato —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intenda intraprendere per permettere all'amministrazione comunale di Gaeta di poter accedere all'area, al fine di permettere la completa acquisizione della stessa per una migliore qualità della vita dei residenti nella città. (3-05553)

(19 aprile 2000)

(Sezione 6 – Acquisto velivoli da parte aeronautica militare)

F) Interrogazione:

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa*. — Per sapere – premesso che:

in questi giorni la capitale d'Italia è sorvolata continuamente da velivoli militari, che stanno effettuando le prove per la celebrazione del 2 giugno;

molti di questi aerei sono i famigerati F-104, tristemente noti come « bare volanti » per l'elevatissimo ed inaccettabile tasso di incidenti mortali di cui sono stati protagonisti in oltre trent'anni di vita operativa —:

se non si ritenga che il passaggio nei cieli di Roma di stormi di F-104 costituisca un serio pericolo per la popolazione civile, data la scarsissima affidabilità e l'estrema vetustà degli apparecchi in questione;

se non si ritenga vergognoso continuare a far volare i nostri migliori piloti su macchine completamente inutilizzabili dal punto di vista bellico e che mettono costantemente a rischio l'incolumità e la vita stessa, non solo del personale dell'aeronautica, ma anche dei civili interessati dai sorvoli, aerei che sono stati già radiati persino dalle aviazioni militari di paesi terzomondisti;

se non si ritenga prioritario ed indifferibile dotare la nostra gloriosa forza aerea di velivoli nuovi e competitivi, sia dal punto di vista bellico, che sotto il profilo dell'affidabilità e della sicurezza;

se non si ritenga opportuno annullare le commesse per l'acquisto del nuovo *Eurofighter 2000 – EFA* – meglio conosciuto come caccia europeo, che pur non essendo ancora entrato in linea di volo, già si presenta come una macchina non più all'avanguardia rispetto alle grandi evoluzioni avutesi nel settore, non solo da parte statunitense, ma pressappoco ad opera di tutti gli Stati che vantano un'industria aeronautica degna di chiamarsi tale;

se non si ritenga doveroso dirottare le migliaia di miliardi stanziati per il progetto EFA sull'acquisto di velivoli più avanzati e quindi maggiormente confacenti alle necessità dell'aeronautica militare di un Paese ad elevata industrializzazione, quale l'Italia. (3-05730)

(31 maggio 2000)

(Sezione 7 – Salvaguardia memoria di Enrico Toti)

G) Interrogazione:

MENIA, MITOLO e GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

è antico deteriore vizio di alcuni utilizzare un certo « pseudo-revisionismo », al fine di deprimere il sentimento nazionale, dileggiare le virtù militari, irridere le figure eroiche;

in tale contesto il signor Lucio Fabi, autodefinentesi storico, già responsabile dello svuotamento del museo del Monte San Michele (dietro lauto compenso e su commissione di un'amministrazione comunale a lui amica ed affine nel pensiero) ha, da ultimo, preso di mira la medaglia d'oro al valor militare della grande guerra, Enrico Toti, il bersagliere che lanciò la stampella contro il nemico, diventando così uno dei miti più puri dell'unità nazionale italiana;

il Fabi ha pubblicato in proposito un libello di pessimo gusto intitolato « La vera storia di Enrico Toti » e, da ultimo, una cosiddetta inchiesta (vedi « *Diario della settimana* », n. 9, mercoledì 3 marzo 1999) piena di insulti gratuiti, pettegolezzi da cortile, oltre a giudizi di profonda bassezza morale che sarebbe utile far conoscere, anche per azioni di tutela in sede legale, alle associazioni dei disabili. Se ne citano alcuni ad esempio: « era un eccentrico handicappato, venne sfruttato dal regio esercito e dal fascismo »; « l'esercito comandato da Raffaele Cadorna era così malandato da dover arruolare i monchi? » e via seguitando. La tesi finale è, nel migliore dei casi, quella di una pallottola vagante che avrebbe colpito il bersagliere « monco » Toti in preda ai fumi dell'alcool nelle retrovie;

affermazioni come quelle sopra riportate contraddicono in maniera stridente e di conseguenza mettono in dubbio l'unica documentazione ufficiale che si riferisce ad Enrico Toti, e cioè la motivazione con la quale gli fu assegnata il 4 dicembre 1916 la medaglia d'oro alla memoria: « Volontario, quantunque privo della gamba sinistra, dopo aver reso importanti servizi nei fatti d'armi dell'aprile a quota 70, il 6 agosto, nel combattimento che condusse l'occupazione della quota 85 ad est Monfalcone, lanciavasi arditamente sulla trincea nemica continuando a combattere con ardore, quantunque già due volte ferito. Colpito a morte da un terzo proiettile, con esaltazione eroica lanciava al nemico la gruccia e spirava baciando il piumetto con stoicismo degno di quell'anima altamente italiana. Quota 85 in Monfalcone, 6 agosto 1916 » –:

quali iniziative intendano promuovere a salvaguardia della memoria e del rispetto di una delle più belle figure della storia militare italiana. (3-03725)

(14 aprile 1999)

(Sezione 8 – Lettera inviata da parte di un gruppo politico ai COBAR delle Forze armate)

H) Interrogazione:

GASPARRI e GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

nei mesi di giugno e luglio 2000, è giunto a tutti gli organi di rappresentanza di base una busta della Camera dei deputati contenente una missiva ed un opuscolo elaborato dal gruppo Democratici di sinistra l'Ulivo Commissione difesa;

la busta, indirizzata a tutti i Cobar delle forze armate può rappresentare una turbativa stante l'apoliticità della rappresentanza militare;

la missiva non è stata indirizzata al singolo militare ma ad un organismo che è

inserito nella gerarchia militare e, seppure a titolo informativo, regolato dalla legge di principio sulla disciplina militare;

la sentenza n. 449 del 1999 sancisce la legittimità dell'articolo 8 della Costituzione, pertanto ai militari non è riconosciuto il diritto alla costituzione di sindacati;

il momento storico che sta attraversando sia la rappresentanza militare sia l'intero comparto della difesa risulta essere tra quello più difficile che il personale abbia vissuto negli ultimi anni ed i messaggi inviati dalla classe politica dovrebbero essere responsabili e chiarificatori, più che confusionali ed istigatori –:

se intendano verificare se le comunicazioni inviate ai Cobar delle forze armate rappresentino una violazione dei regolamenti militari;

chi abbia autorizzato la trasmissione del plico a tutti gli organi di rappresentanza di base;

se siano stati violati i diritti di pari opportunità per tutti i partiti politici di portare a conoscenza degli organi di rappresentanza di base le numerose iniziative di cui si fanno promotori;

se nella pubblicità di un disegno di legge per una forma sindacale non prevista per i militari, si possa ravvisare il reato d'istigazione ad attività illegali;

se intenda promuovere una commissione d'inchiesta al fine di verificare se altre iniziative del genere siano state intraprese da altre forze politiche;

se gli organi militari preposti al controllo abbiano segnalato su canali per loro previsti il fatto;

se si siano verificati degli episodi che potrebbero denotare una « insofferenza » del personale militare avverso agli attuali strumenti a loro disposizione per rappresentare le problematiche di loro competenza. (3-06116)

(25 luglio 2000)

(Sezione 9 – Ritrovamento ordigno bellico presso spiaggia di Brindisi)

I) Interrogazione:

MALAGNINO, STANISCI, FAGGIANO e DEBIASIO CALIMANI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno*. — Per sapere – premesso che:

il quotidiano *Ultime Notizie* di mercoledì 26 maggio 1999 riporta la notizia di un ritrovamento a Brindisi (Campo di Mare) di un ordigno di forma cilindrica sulla battigia;

l'ordigno, un tubo lungo 50 centimetri, era una temibilissima bomba al fosforo bianco della marina militare Usa che, spinta dalle maree, rotolava su e giù per la battigia;

le piccole dimensioni e il materiale in alluminio di cui è composto rendono l'ordigno relativamente leggero e soggetto a facili quanto pericolosi sballottamenti ad opera delle correnti marine. Il luogo del ritrovo è una costa che, tra poche settimane, sarà affollata da un gran numero di villeggianti –:

quali iniziative siano state adottate e si intenda porre in essere a tutela delle persone. (3-03867)

(27 maggio 1999)

DISEGNO DI LEGGE: S. 3736 — PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) *(5861)*

(A.C. 5861 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 1.765.218 scellini austriaci per l'anno 1999 e di 905.118 scellini annui a decorrere dal 2000, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia *dual use*.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: È autorizzata *fino a:* dal 2000 *con le seguenti:* È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002;

1. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 5861 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per l'anno 1999 ed in lire 127 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127

milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:

a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)

(Approvato)

(A.C. 5861 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2675 – MISURE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI (APPROVATO DAL SENATO) *(5979)*

(A.C. 5979 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata ».

2. Dopo l'articolo 282 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 282-*bis*. – *(Allontanamento dalla casa familiare)*. – *1*. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Contro il provvedimento che dispone il pagamento periodico dell'assegno e le relative modalità è ammesso reclamo, che è proposto a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del proponente. Sul reclamo, che non sospende l'esecutività del provvedimento, il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto non impugnabile.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui

al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare).

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Gazzilli.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: In caso di necessità o urgenza.

1. 2. Gazzilli.

Al comma 2, capoverso ART. *282*-bis, *comma 3, sopprimere il quinto e sesto periodo.*

1. 3. Gazzilli.

(Approvato)

(A.C. 5979 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

1. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

« TITOLO IX-*bis*.

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 342-*bis*.

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Quando la condotta del coniuge o del convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-*ter*.

ART. 342-*ter*.

(Contenuto degli ordini di protezione).

Con il decreto di cui all'articolo 342-*bis* il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*Al comma 1, capoverso « art. 342-*bis *», primo comma, sostituire le parole:* del convivente *con le seguenti:* di altro convivente.

2. 1. La Commissione.

(Approvato)

*Al comma 2, art. 342-*ter*, dopo le parole:* o di un centro di mediazione familiare *aggiungere le parole:* nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti abusati e maltrattati.

2. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 5979 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizioni processuali).

1. Dopo il capo V del Titolo II del Libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« CAPO V-*bis*.

DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. 736-*bis*.

(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari).

Nei casi di cui all'articolo 342-*bis* del codice civile, l'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita, e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti ».

(A.C. 5979 – sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Trattazione nel periodo feriale dei magistrati).

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: « procedimenti cautelari, » sono inserite le seguenti: « per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ».

(A.C. 5979 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Pericolo determinato da altri familiari).

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

(A.C. 5979 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Sanzione penale).

1. Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 388, primo comma, del codice penale. Si applica altresì l'ultimo comma del medesimo articolo 388 del codice penale.

(A.C. 5979 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Disposizioni fiscali).

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-*bis* del codice di

procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-*ter* del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

(A.C. 5979 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. In tal caso si applicano le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 706 e seguenti del codice di procedura civile e nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei relativi procedimenti possono essere assunti provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-*ter* del codice civile.

2. L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, l'ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti prevista, rispettivamente, dall'articolo 708 del codice di procedura civile e dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

PROGETTI DI LEGGE: MICHIELON ED ALTRI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA ED ALTRI; SCALIA; BALOCCHI ED ALTRI; GALDELLI ED ALTRI; GALLETTI; GALLETTI; GALLETTI; BERSELLI; BERSELLI; SAVARESE; MARTINAT E SIMEONE; MARTINAT ED ALTRI; STORACE; TRANTINO; NICOLA PASETTO; URSO; OLIVO E BOVA; BECCHETTI; CENTO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; DI NARDO E CIMADORO; CASINI; MAMMOLA ED ALTRI; SCALIA E GALLETTI; BERGAMO; DOZZO; SAONARA ED ALTRI; RUZZANTE; BONO; NEGRI ED ALTRI; GALLETTI; ROTUNDO ED ALTRI; GALEAZZI; BECCHETTI ED ALTRI; BALLAMAN ED ALTRI; PECORARO SCANIO; STORACE; BENEDETTI VALENTINI; GALLETTI; LORENZETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GALEAZZI ED ALTRI; TOSOLINI; BIRICOTTI ED ALTRI; SODA E BUFFO; NAN E GAGLIARDI; ARMAROLI E MAZZOCCHI; CENTO; MISURACA ED ALTRI; OLIVO; ROSSETTO ED ALTRI; GALLETTI; ARACU ED ALTRI; MISURACA ED ALTRI; FRONZUTI E MIRAGLIA DEL GIUDICE; ACIERNO ED ALTRI; TERZI ED ALTRI; MORONI: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (99-241-294-328-486-538-540-545-550-642-643-696-738-744-797-832-883-1491-1840-1961-1973-1983-2014-2664-2757-2758-3144-3377-3498-3776-3782-3783-3785-3889-3919-4025-4133-4153-4348-4453-4554-4573-4859-4971-5038-5166-5270-5421-5515-5597-5620-5636-5714-5792-5983-6229-6488-6514-6563-6770)

(A.C. 99 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo

2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada).

Al comma 1, dopo le parole: integrative *aggiungere le seguenti:* , modificative.

*** 1. 1.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo le parole: integrative *aggiungere le seguenti:* , modificative.

*** 1. 3.** Floresta.

Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia *inserire le seguenti:* anche in campo tributario,.

**** 1. 2.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, dopo le parole: rilevanti in materia *inserire le seguenti:* anche in campo tributario,.

**** 1. 4.** Floresta.

(A.C. 99 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall'Italia;

b) semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle competenze;

c) disciplinare in forma più dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle strade, nonché dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico, attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle norme, al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici, e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della circolazione;

d) stabilire che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

e) prevedere che al Corpo di polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di polizia stradale;

f) rivedere la disciplina della classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

1) distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento

aperte al traffico locale, prevedendo l'obbligatoria dotazione delle autostrade di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti, nonché di *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno essere situati sulla corsia più a destra;

2) ai fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di sosta destinate al traffico commerciale;

3) rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o private in relazione all'effettivo utilizzo;

g) aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei seguenti ulteriori criteri:

1) assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;

2) garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di *handicap*;

3) assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;

4) assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;

5) assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell'inquinamento atmosferico e acustico e del congestionamento del traffico;

6) garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili dal punto di vista ambientale;

7) operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale e ciclistico;

h) stabilire l'obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;

i) armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai piani di trasporto;

l) prevedere che le notizie e le informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva informazione all'utenza;

m) rendere effettivo l'obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di cui all'articolo 225 del nuovo codice della strada;

n) rivedere la disciplina del parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta, anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento, nonché ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico;

o) elevare, ai fini della circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana, fissandone l'estensione a 100 Km;

p) semplificare le procedure per la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei centri abitati e all'installazione di dispositivi rallentatori di velocità e di dissuasori della sosta, con attribuzione delle

competenze in materia ai comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello nazionale;

q) disciplinare l'adozione di dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell'inquinamento da traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al trasporto delle merci;

r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane principali vengano ridotti di 20 Km/ora;

s) contemplare uno specifico reato per chiunque partecipa, promuove o organizza corse in gara, o comunque competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, prevedendo la sanzione, per la violazione di tale norma, dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da 1 a 10 milioni di lire, nonché la sanzione accessoria della confisca del mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;

t) prevedere l'obbligo di introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata (ABS); 2) *airbag* per guidatore e passeggero anteriore; 3) avvisatore che segnali il superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in situazioni di emergenza o pericolo; 6) sistemi di soccorso e di segnalamento gestiti da soggetti di diritto privato basati sulla localizzazione dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, riservando a decreti ministeriali la precisazione delle prescrizioni tecnico-esecutive;

u) prevedere che la mancata installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera *t)* siano sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo. Prevedere altresì che l'introduzione dell'obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove immatricolazioni;

v) rivedere il sistema di classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed alla destinazione d'uso. In particolare, nell'ambito di quelli qualificati atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonché le tavole a spinta e i trenini turistici trainanti più di un rimorchio;

z) snellire e adeguare allo sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per l'omologazione, nonché agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla circolazione dei veicoli;

aa) regolamentare l'uso delle motoslitte, prevedendo l'obbligo della targa identificativa del mezzo, del pagamento della tassa di possesso e dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi, nonché del possesso della patente di guida di categoria B per il conducente, individuando altresì i tracciati sui quali ne è consentito il transito;

bb) prevedere che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traf-

fico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta;

cc) rivedere le categorie dei veicoli e dei rimorchi, nonché la disciplina delle macchine agricole ed operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;

dd) rivedere la disciplina relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, prevedendo in ogni caso idonei percorsi alternativi;

ee) prevedere per gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonché per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale, l'obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui alla presente lettera;

ff) aggiornare e rivedere le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio;

gg) aggiornare le norme per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli. Prevedere l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;

hh) rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva, nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida di categoria B, C o D, l'obbligo di effettuare esercitazioni ed esami di guida anche in autostrada o strada extraurbana assimilabile;

ii) prevedere che, nel caso di guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del tezo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

ll) prevedere idonee misure alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;

mm) prevedere, ai fini del conseguimento della abilitazione alla guida per i soggetti con minorazioni che richiedano adattamenti del veicolo, la possibilità di effettuare esercitazioni utilizzando veicoli multiadattati nella disponibilità di enti locali territoriali;

nn) ampliare le competenze del Comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del nuovo codice della strada, al fine di:

1) elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle per-

sone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

2) elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche locali;

3) esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;

4) fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;

oo) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possano essere dotati anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, ed in particolare dei soggetti non vedenti;

pp) introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:

1) la validità delle patenti di guida indicate nell'articolo 116 del nuovo codice della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall'articolo 126 dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio da 0 a 20. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente regolamentazione. I punteggi sono annotati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle quali fa rinvio l'attuale formulazione dell'articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel titolo V dello stesso codice;

2) la violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell'attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti, da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della contestazione effettuata, deve darne notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire 6 punti. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente comportano la sottrazione di punti in maniera doppia

rispetto a quanto stabilito dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di ogni variazione di punteggio l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo stato della propria patente;

qq) prevedere la sanzione del fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale, anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell'Unione europea;

rr) rivedere la disciplina del ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

ss) rivedere la disciplina della circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del titolare dell'autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;

tt) rivedere la disciplina delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e richiedendo comunque la maggiore età del conducente;

uu) prevedere, ai fini della tutela della salute, l'obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcoolemico e la presenza di sostanze psicotrope o stupefacenti sui conducenti e sui pedoni coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonché l'obbligo del rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo altresì l'espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 116 del nuovo codice della strada;

vv) prevedere, nei limiti dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, l'obbligo di comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo. Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale, all'atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti

l'esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l'idoneità al conseguimento del documento sopraindicato;

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché l'introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare;

aaa) prevedere che, per le gare ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta, nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione del personale è rilasciata dal Ministero dell'interno;

bbb) definire misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e di ridurre l'incidentalità, anche prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

ccc) introdurre l'obbligo per i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore anabbagliante e delle luci di posizione;

ddd) prevedere che le esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l'esame teorico di abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l'esercitazione sia munito di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione;

eee) prevedere la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ed alla maggiore età del conducente;

fff) stabilire il divieto di collocare all'interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde garantire la sicurezza dei trasportati;

ggg) stabilire che:

1) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, non abbiano conseguito la maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri;

2) sono autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;

3) le autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova finale;

4) i giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente organizzati, prevalentemente con personale insegnante

o istruttori delle autoscuole, all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente lettera ad esse assegnate a tale scopo;

5) gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla presenza dell'operatore responsabile della gestione dei corsi;

6) le direttive, le modalità e i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale;

7) prevedere che, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie all'assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla condizione di ciclomotori, sia destinato a tali finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica istruzione. Resta inalterata l'attribuzione del 15 per cento degli stessi proventi stabilita dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n, 144, per le finalità già indicate dall'articolo 208 del nuovo codice della strada e per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale.

hhh) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati dell'Unione europea;

iii) prevedere che il termine per la notifica della contestazione, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;

lll) escludere dalla disciplina prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o stranieri, di cui all'articolo 134 del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo;

mmm) ridefinire la responsabilità degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei muri di sostegno e delle ripe.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO MODIFICATO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) applicare tutte quelle norme e comportamenti di buon senso al fine di adeguare il riavvicinamento dell'istituzione e del cittadino, nel rispetto e nella certezza del diritto di entrambi, tanto da permettere all'istituzione il ruolo di educatrice e non solo repressiva del cittadino utente.

2. 1. Anghinoni.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* giunta regionale o delle province autonome *con la seguente:* provincia.

2. 103. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera c), *sopprimere le parole da:* nonché, solo per esigenze di carattere sovraregionale *fino alla fine della lettera.*

2. 64. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) attribuire ai comuni maggiori poteri in materia di disciplina della circolazione all'interno dei centri abitati e dei centri storici per favorire la mobilità pedonale e dei veicoli;

c-ter) attribuire ai comuni un più ampio potere di ordinanza per disciplinare e definire orari per l'accesso dei veicoli destinati al carico ed allo scarico di cose.

2. 155. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* della giunta regionale o delle province autonome *con le seguenti:* della provincia.

2. 90. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* o delle province autonome *aggiungere le seguenti:* e al Presidente della provincia.

2. 91. Luciano Dussin, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* delle province autonome, *aggiungere le seguenti:* il quale può delegare l'esercizio delle suddette funzioni al Presidente della provincia.

2. 92. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera d), *dopo le parole:* delle province autonome, *aggiungere le seguenti:* il quale può delegare l'esercizio delle suddette funzioni al sindaco.

2. 65. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera e) *inserire in fine le parole:* esclusivamente in relazione ai compiti di istituto.

*** 2. 2.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Fei.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e) *inserire in fine le parole:* esclusivamente in relazione ai compiti di istituto.

*** 2. 66.** *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), *alinea, dopo le parole:* della pubblicità *aggiungere le seguenti:* della manutenzione delle ripe.

2. 55. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera f), *alinea, dopo le parole:* della pubblicità *aggiungere le seguenti:* delle piantagioni e delle siepi.

2. 141. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera f), *alinea, dopo le parole:* della pubblicità *aggiungere le seguenti:* della manutenzione delle condotte d'acqua.

2. 56. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera f)*, al numero 1), premettere i seguenti:*

01) attribuire la competenza in materia di declassificazione agli enti locali proprietari delle strade;

01-*bis)* prevedere che in caso di declassificazione derivante da una destinazione diversa da quella stradale l'area è trasferita dal demanio al patrimonio disponibile degli enti proprietari ».

2. 67. Covre, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera f)*, numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da:* , prevedendo l'obbligatoria dotazione *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, alla medesime lettera, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-*bis)* prevedere l'obbligatoria dotazione delle autostrade e delle strade extraurbane di dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di diminuita visibilità per eventi atmosferici, nonché la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonché di *guard rail* idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i tratti fiancheggiati da alberi, corsi d'acqua, precipizi, piloni o altre fonti di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno trovarsi sulla corsia più a destra;

2. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f)*, numero 1), dopo la parola:* , prevedendo *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,

2. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis,* del Regolamento).

(Approvato)

Al comma 1, lettera f)*, n. 1), sostituire le parole:* dotazione delle *con le seguenti:* installazione nelle.

2. 201. La Commissione.

Al comma 1, lettera f)*, numero 1, primo periodo, dopo le parole:* per eventi atmosferici *aggiungere le seguenti:* e l'obbligo di illuminare in maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di nebbia.

2. 156. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Mammola, Di Luca.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f)*, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Prevedere la definizione, da parte del Governo, di un piano di interventi per la realizzazione delle opere indicate al presente numero, nel quale siano indicati i tempi di completamento delle opere stesse e l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie a tal fine.

2. 4. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera f)*, sostituire il numero 2) con il seguente:*

2) prevedere la possibilità che nei centri abitati ed anche nelle zone di rilevanza storico ambientale sia ammessa l'occupazione dei marciapiedi o altre aree anche ai veicoli delle autoscuole a discrezione dell'ente locale, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Le occupazioni non possono, comunque, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

2. 157. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera f), *dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

3-*bis)* prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni, manutenzione delle ripe e delle condotte dell'acqua.

2. 57. de Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

« f-*bis)* ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale la competenza circa l'individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, è attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell'assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico ».

2. 68. *(Nuova formulazione)* Fongaro, Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente:*

f-bis) attribuire ai comuni la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa vigente, per l'apertura di nuovi passi carrabili.

2. 69. Fongaro, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera g), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis)* istituire comunque l'obbligatorietà di segnalare la parte centrale delle strade a doppio senso di circolazione con segnaletica orizzontale di colore bianco fluorescente.

2. 53. Ciapusci.

Al comma 1, lettera g), *numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* e delle attività delle autoscuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.

2. 124. Floresta.

Al comma 1 lettera g), *numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* e delle attività delle scuole, con deroghe nei confronti dei blocchi della circolazione.

2. 152. Floresta.

Al comma 1, lettera g), *dopo il numero 4, aggiungere il seguente:*

4-*bis)* assicurare su ogni strada la presenza della linea di mezzeria;.

2. 5. Anghinoni.

Al comma 1, lettera g), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

5-*bis)* assicurare l'informazione e gli strumenti ai fini degli obiettivi di cui al numero precedente caratterizzati dalla specializzazione, diffusione e terzietà ed in generale, l'informazione sui veicoli e sulla loro costruzione sia fisica che giuridica, nonché sulla loro commercializzazione garantendo l'intervento di soggetti privati.

2. 125. Floresta.

Al comma 1, lettera g), *numero 6, aggiungere, in fine, le parole: ,* assicurando prioritariamente l'equilibrio tra le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela dell'ambiente.

2. 6. Fei, Saraca.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2. 104. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera h), *dopo le parole:* sicurezza stradale *aggiungere le seguenti:* , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,.

2. 70. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera i), *aggiungere, in fine, le parole:* , assicurando in via prioritaria il rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza stradale.

2. 7. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera l), *aggiungere, in fine, le parole:* prevedendo a tale scopo l'installazione di adeguati strumenti di informazione, aventi carattere e requisiti tecnici omogenei su tutto il territorio nazionale.

2. 9. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera m), *dopo le parole:* di strade *inserire le esguenti:* o autostrade.

2. 202. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2. 105. Chincarini, Bosco, Caparini, Fontan.

Al comma 1, lettera n), *primo periodo, sopprimere le parole:* , di norma,.

Conseguentemente, sostituire le parole: fra le ore 20 *con le seguenti:* almeno tra le ore 22.

2. 10. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera n), *primo periodo, sopprimere le parole:* , di norma,.

2. 158. Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera n), *primo periodo, sostituire le parole:* le ore 20,00 *con le seguenti:* le ore 19,00.

2. 159. Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera n), *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Devono essere previsti almeno il 30 per cento di parcheggi gratuiti adibiti alla lunga sosta presso le stazioni, i porti, gli aeroporti e comunque ovunque vi sia un trasporto pubblico organizzato.

2. 59. Ciapusci.

Al comma 1, lettera n), *secondo periodo, sostituire le parole:* devono essere destinati in via prioritaria *con le seguenti:* possono essere destinati.

2. 71. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera n), *secondo periodo, sopprimere le parole da:* , nonché ad interventi *fino alla fine della lettera.*

2. 11. Fei, Saraca.

Al comma 1, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

n-bis*)* garantire un adeguato numero di posti non a pagamento, in percentuale di quelli a pagamento, nella revisione della disciplina dei parcheggi su aree pubbliche o private dei centri non abitati, zone commerciali, aeroportuali, stazioni bus e treni, ecc.

2. 8. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera n), *aggiungere la seguente:*

n-bis) prevedere per i comuni l'obbligatorietà di collocare parcheggi adibiti

ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate anche senza traino, in subordine all'inapplicabilità delle sanzioni previste.

2. 58. Ciapusci.

Al comma 1, lettera o), *sopprimere le parole:* fissandone l'estensione a 100 Km.

2. 60. Ciapusci.

Al comma 1, lettera p), *dopo le parole:* della sosta *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dell'architettura e dell'estetica dei centri urbani, nonché delle esigenze di mobilità dei pedoni, con particolare riferimento ai soggetti portatori di *handicap,*.

2. 13. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera p), *dopo le parole:* di livello nazionale *aggiungere le seguenti:* , prevedendo adeguate risorse finanziarie aggiuntive in sede di determinazione annuale dei trasferimenti da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. 106. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera p), *aggiungere la seguente:*

p-bis) prevedere che, nell'uso di apposite riconosciute apparecchiature per il rilevamento immediato della velocità dei veicoli, la contestazione dell'avvenuta infrazione debba essere immediata ed che il personale addetto all'uso dell'apparecchiatura durante il rilevamento debba essere a questo affiancato e visibile.

2. 12. Ciapusci.

Al comma 1, sostituire la lettera r) *con la seguente:*

r) rivedere la disciplina della velocità dei veicoli al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla classificazione delle strade, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo che, in ogni caso, la velocità massima non può superare i seguenti limiti: 1) nelle autostrade: i 105 Km/h per i veicoli di categoria A; i 130 Km/h per i veicoli di categoria B; i 160 Km/h per i veicoli di categoria C; 2) nelle strade extraurbane principali: i 90 Km/h per i veicoli di categoria A, i 115 Km/h per i veicoli di categoria B, i 130 Km/h per i veicoli di categoria C; 3) nelle strade extraurbane secondarie e nelle strade extraurbane locali: i 75 Km/ h per i veicoli di categoria A, i 95 Km/h per i veicoli di categoria B, i 110 Km/h per i veicoli di categoria C; 4) nei centri abitati non più di 50 Km/h per tutti i veicoli con possibilità di elevare tale limite fino a quanto previsto dal precedente numero 3) per le strade urbane di scorrimento, previa apposizione di appositi segnali. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità previsti per le autostrade di categoria e per le strade extraurbane principali vengono ridotti di 20 Km/h. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono di categoria A i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non supera i 150 Km/h, sono di categoria B i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante non superi i 190 Km/h, sono di categoria C i veicoli la cui velocità massima indicata dal fabbricante superi i 190 km/h. Perché valgano queste condizioni per le categorie B e C, le auto devono essere obbligatoriamente equipaggiate con un sistema di frenatura antibloccaggio ABS e con un sistema di sicurezza AIR-BAG. In mancanza di questi due dispositivi, i limiti di velocità saranno quelli della categoria più bassa, in attesa che vengano resi obbligatori, i dispositivi ABS e AIR-BAG.

2. 160. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Matacena, Mancuso, Massida, Matranga, Melograni, Michelini, Palmizio, Nan, Pa-

lumbo, Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale, Stefani, Bosco, Ciapusci, Rizzi, Pezzoli.

Al comma 1, lettera r), *sostituire le parole:* nonché alle modalità di utilizzo delle stesse *con le seguenti:* ed alle nuove tecnologie usate nella costruzione dei veicoli moderni, nonché alle modalità di utilizzo delle stesse strade.

2. 161. Mammola. Di Luca.

Al comma 1, lettera r), *sostituire le parole da:* stabilendo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* prevedendo la fissazione, sulle autostrade e superstrade, di limiti di velocità differenziati per gli autoveicoli, in base ad una classificazione degli stessi fondata sulle loro caratteristiche costruttive e sull'anzianità, che sarà definita con decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. 17. Fei, Saraca.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, le parole:* mentre sulle strade urbane di scorrimento l'amministrazione locale, può fissare la velocità massima in 90 Km/ora.

2. 87. Terzi.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Prevedere altresì l'attribuzione, agli organismi della Polizia di Stato, del potere di modificare i limiti di velocità su singole tratte stradali o autostradali, in considerazione delle caratteristiche del tracciato stradale o di specifiche situazioni legate alle condizioni meteorologiche o di traffico.

2. 18. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La riduzione dei 20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al parzialmente nuvoloso.

2. 89. Chincarini.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La riduzione dei 20 km/ora si applica anche nel caso in cui le condizioni meteorologiche tendano al nuvoloso.

2. 88. Chincarini.

Al comma 1, lettera r), *aggiungere, in fine, il seguente periodo, sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) Le autovetture di nuova costruzione dovranno essere immesse sul mercato in condizioni di impossibilità di superare i limiti massimi di velocità consentita.

2. 14. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera r), *aggiungere la seguente:*

r-bis) prevedere che sulle strade urbane la velocità massima può essere fissata in 70 Km/ora dall'amministrazione locale, qualora la stessa ritenga che il limite dei 50 Km/ora non sia confacente alle esigenze degli automobilisti.

2. 118. Luciano Dussin, Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera r), *aggiungere la seguente:*

r-bis) prevedere che anche il personale dipendente delle società concessionarie di autostrade e trafori, nell'ambito delle proprie competenze, possa svolgere servizi di polizia relativi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione e alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade;

2. 151. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera r) *aggiungere la seguente:*

r-bis) prevedere che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia fatto obbligo di apporre sulla parte posteriore di ogni veicolo il contrassegno di riconoscimento della categoria di appartenenza ai sensi della lettera *r)* e gli *standard* di sicurezza, ovvero sistema ABS e sistema *airbag*, previsti dalla presente legge e che saranno definiti nelle forme e nelle caratteristiche dal Ministro dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le seguenti indicazioni: 1) il bollo della categoria A sarà circolare, rosso, con la lettera A di colore bianco; 2) il bollo della categoria B sarà un triangolo equilatero di colore bianco con il lato della base verso il basso e con la lettera B di colore nero; 3) il bollo della categoria C sarà un triangolo equilatero di colore nero con il lato della base verso l'alto e con la lettera C di colore bianco; 4) le dimensioni dei bolli devono essere di 15 centimetri di diametro. La mancata esposizione del bollo o la sua illegibilità comporta, per tutti i veicoli, l'applicazione dei limiti massimi di velocità previsti per la categoria A di cui alla lettera *r)*.

2. 162. Di Luca, Mammola, Martino, Aracu, Becchetti, Berruti, Biondi, Cesaro, Cicu, Conte, Cosentino, Deodato, Dell'Elce, De Luca, Floresta, Frattini, Gagliardi, Gazzara, Giudice, Matacena, Mancuso, Massidda, Matranga, Melograni, Michelini, Palmizio, Nan, Palumbo, Paroli, Possa, Romani, Rossetto, Alessandro Rubino, Stagno D'Alcontres, Tortoli, Urbani, Valducci, Viale.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, dopo le parole:* l'obbligo di introdurre *aggiungere le seguenti:* per i veicoli di nuova immatricolazione.

2. 61. Ciapusci.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* in tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2002.

2. 164. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, numero 2, aggiungere, in fine, le parole:* in tutte le autovetture di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2002.

2. 165. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, sopprimere il numero 3).*

*** 2. 163.** Mammola, Di Luca, Floresta.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, sopprimere il numero 3).*

*** 2. 19.** Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, sopprimere il numero 5).*

2. 138. Ciapusci.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, numero 5), aggiungere, in fine, le parole:* laddove le condizioni lo permettano.

2. 16. Anghinoni.

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, sopprimere il numero 6).*

*** 2. 62.** Ciapusci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, sopprimere il numero 6).*

*** 2. 20.** Fei, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t)*, primo periodo, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

7) ruota di scorta in dotazione di misura (diametro e larghezza) uguale a quelle montate).

2. 15. Anghinoni.

Al comma 1, lettera t)*, secondo periodo, sostituire le parole da:* dal regolamento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* dalla normativa comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;.

2. 21. Fei, Savarese.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera v)*, aggiungere la seguente:*

v-bis) rivedere la disciplina in materia di sagoma limite, consentendo la circolazione di veicoli isolati a due o più assi la cui lunghezza totale raggiunga anche i 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50.

2. 73. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera v)*, aggiungere la seguente:*

v-bis) prevedere, in materia di sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in armonia con la normativa comunitaria.

2. 72. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Bosco, Chincarini, Caparini.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

2. 117. Fontan, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) *con la seguente:*

aa) aggiornare, rivedere e coordinare le norme per l'ammissione e la cessazione della circolazione dei veicoli, per il loro acquisto ed intestazione, per l'utilizzazione in uso proprio e in uso di terzi nonché per la disciplina, ai fini della circolazione, della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto, per la disciplina delle vendite con patto di riservato dominio e del comodato e, in maniera correlata, rivedere la disciplina della patente di guida, del certificato di abilitazione personale, compreso il loro conseguimento e degli altri documenti di circolazione, con la semplificazione delle procedure e con il coordinamento delle competenze amministrative, assicurando, in ogni caso, l'immediatezza e l'impiego delle strutture informatiche, garantendo la tutela delle professionalità riconosciute, la sicurezza individuale e collettiva e, in particolare, l'imparzialità e le forme agevoli di prevenzione.

2. 166. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera aa)*, sopprimere le parole:* , del pagamento della tassa di possesso.

2. 63. Ciapusci.

Al comma 1, lettera aa)*, sostituire le parole da:* nonché del possesso *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 24. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera aa)*, sostituire le parole:* categoria B *con le seguenti:* categoria A.

2. 22. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera aa), *sostituire le parole da:* individuando altresì *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ; prevedere che i comuni definiscano regole di utilizzo di tali mezzi, sulla base delle caratteristiche dei rispettivi territori.

2. 23. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera cc).

2. 25. Fei, Savarese.

Al comma 1, dopo la lettera cc), *aggiungere la seguente:*

cc-bis) definire per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, le rispettive competenze tecnico-scientifiche e professionali dei medici e degli psicologi e stabilire la presenza di questi nelle commissioni mediche locali, nonché nel Comitato tecnico di cui all'articolo 119, commi 2, 4 e 10.

2. 190. Manzione.

Al comma 1, lettera dd), *sostituire le parole:* in ogni caso idonei percorsi alternativi *con le seguenti:* , di conseguenza, percorsi alternativi idonei.

2. 26. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera dd), *aggiungere, infine, le parole:* con fermo nelle ore di punta del traffico.

2. 154. Anghinoni.

Al comma 1, dopo la lettera ee) *aggiungere la seguente:*

ee-bis) revisionare le categorie dei vincoli e dei rimorchi, modificare ed integrare la disciplina delle macchine agricole, nonché stabilire *ex-novo* una specifica disciplina delle macchine operatrici tenendo conto le caratteristiche particolari di tali veicoli.

2. 150. Floresta.

Al comma 1, lettera ff), *dopo le parole:* per l'ammissione *aggiungere le seguenti:* , l'immatricolazione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere per i mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell'uso, a fini istituzionali degli autobus di loro proprietà.

2. 189. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera ff), *aggiungere la seguente:*

ff-bis) semplificare la disciplina concernente le officine di autoriparazione ad uso interno delle aziende agricole e agromeccaniche;.

2. 192. Mammola, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff), *aggiungere la seguente:*

ff-bis) rivedere la normativa che regolamenta l'accesso alla motorizzazione civile per l'assistenza in materia di circolazione stradale delle macchine agricole equiparandole a quella prevista per l'autotrasporto.

2. 191. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera gg), *dopo la parola:* controlli, *aggiungere le seguenti:* , introducendo inoltre la responsabilità per le officine addette che hanno effettuato la revisione, nel caso in cui il veicolo, successivamente alla revisione stessa, non rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente.

2. 27. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera gg), *aggiungere, in fine, le parole:* e assicurare il costante aggiornamento all'evoluzione tecnica, costruttiva ed a quella socio-economica.

2. 167. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera gg), *aggiungere la seguente:*

gg-bis) prevedere che il rilascio del certificato di assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, sia subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del veicolo stesso, di documentazione attestante l'avvenuta revisione.

2. 78. Stucchi, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera hh), *sostituire le parole da:* , per gli aspiranti *fino alla fine della lettera con le seguenti:* ; inoltre, per gli aspiranti al conseguimento della patente di guida B, C e D, anche speciali, l'obbligo di effettuare esercitazioni, con le autoscuole, in autostrada o in strada extraurbana assimilabile anche in ore notturne.

2. 168. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hh), *aggiungere, in fine, le parole:* e nel sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti, e, correlativamente una diversificazione della valutazione degli errori a seconda del grado di pericolosità insito nella risposta errata.

2. 169. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hh), *aggiungere, in fine, le parole:* nonché una prova pratica di guida effettuata su strada con manto stradale asciutto e bagnato.

2. 108. Terzi.

Al comma 1, lettera hh), *aggiungere, in fine, le parole:* anche in ore notturne.

2. 107. Terzi.

Al comma 1, dopo la lettera hh), *aggiungere, la seguente:*

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate, nonché per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva e ricreativa.

2. 74. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), *aggiungere, la seguente:*

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli, anche trainanti un rimorchio, adibiti a turismo itinerante di massa complessiva di 4,5 tonnellate.

2. 75. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), *aggiungere, la seguente:*

hh-bis) prevedere la validità della patente di guida di categoria B, di cui all'articolo 116 del nuovo codice della strada, per la conduzione di veicoli con rimorchio, di massa complessiva di 4,5 tonnellate, attrezzato per turismo itinerante o per trasporto di attrezzi o animali per attività sportiva o ricreativa.

2. 76. Guido Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera hh), *aggiungere la seguente:*

hh-bis) prevedere forme di controllo sulle attività di educazione alla guida svolte dalle autoscuole, stabilendo altresì, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il limite massimo del costo delle esercitazioni di guida per il conseguimento della patente.

2. 29. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera ll).

2. 30. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera ll) *con la seguente:*

ll) prevedere, ai fini del conseguimento della patente di guida, il possesso, almeno, del diploma di scuola media inferiore.

2. 79. Ballaman, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ll), *sopprimere le parole:* o con limitata comprensione della lingua italiana.

2. 109. Chincarini, Luciano Dussin, Bosco, Chincarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera oo), *sostituire le parole:* possono essere dotati anche di segnalazioni tattili *con le seguenti:* sono dotati di segnalazioni acustiche, ed, eventualmente, anche di segnalazioni tattili;

2. 33. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera mm).

2. 31. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera mm), *dopo la parola:* esercitazioni *aggiungere le seguenti:* di guida con l'autoscuola,.

2. 80. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera nn), n. 1) *aggiungere, infine, le parole*: consentendo eccezionalmente l'installazione del doppio comando.

2. 126. Floresta.

Al comma 1, lettera nn), *sopprimere il numero 4).*

2. 32. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera nn), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente* :

5) deferire tutte le funzioni previste dal suddetto articolo 119 ai comitati tecnici provinciali.

2. 193. Ciapusci.

Al comma 1, lettera oo), *dopo la parola*: tattili, *aggiungere le seguenti:* e/o acustiche.

2. 28. Moroni.

Al comma 1, sopprimere la lettera pp).

2. 110. Fontan, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), *numero 1), primo periodo, sostituire le parole:* punteggio da 0 a 20 *con le seguenti:* punteggio da 0 a 30.

2. 140. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), *numero 1), primo periodo, sostituire le parole:* punteggio da 0 a 20 *con le seguenti:* punteggio da 0 a 25.

2. 194. De Ghislanzoni Cardoli, Mammola.

Al comma 1, lettera pp), *al numero* 1), *secondo periodo, sostituire le parole:* 20 punti *con le seguenti:* 30 punti.

Conseguentemente, al numero 2), *nono periodo, sostituire le parole:* superiore a 20 *con le seguenti:* superiore a 30.

2. 149. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), *al numero* 1), *secondo periodo, sostituire le parole:* 20 punti *con le seguenti:* 25 punti.

Conseguentemente, al numero 2), *nono periodo, sostituire le parole:* superiore a 20 *con le seguenti:* superiore a 25.

2. 148. Mammola.

Al comma 1, lettera pp), *numero 1), secondo periodo, sostituire le parole:* punteggio di 20 punti *con le seguenti:* punteggio di 30 punti.

2. 195. De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), *numero 1), secondo periodo, sostituire le parole:* punteggio di 20 punti *con le seguenti:* punteggio di 25 punti.

2. 196. De Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), *n. 1, sostituire le parole:* della presente regolamentazione *con le seguenti:* del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. 203. La Commissione.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), primo periodo, sostituire le parole:* dieci punti *con le seguenti:* cinque punti.

2. 35. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), secondo periodo, dopo le parole:* la violazione *inserire le seguenti:* , commessa nel periodo di due anni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: cinque punti *con le seguenti:* tre punti.

2. 36. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), terzo periodo, aggiungere, in fine le parole:* ; per le prime dieci violazioni commesse nel periodo di un anno, non si fa luogo alla sottrazione di punti.

2. 34. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), sopprimere il quinto ed il sesto periodo.*

2. 37. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero* 2), *quinto periodo, sostituire la parola:* aggiornamento *con la seguente:* riqualificazione.

2. 127. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), *numero* 2), *quinto periodo, sopprimere le parole:* pubblici e .

2. 132. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), *numero* 2), *quinto periodo, dopo le parole:* pubblici e privati *aggiungere le seguenti:* , compresi gli enti accreditati,.

2. 133. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), *numero* 2), *quinto periodo, dopo la parola:* autoscuole *aggiungere le seguenti:* con la vigilanza delle amministrazioni provinciali.

2. 128. Floresta.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), quinto periodo, dopo le parole:* autoscuole, *aggiungere le seguenti:* , con la vigilanza delle amministrazioni provinciali,.

2. 111. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), settimo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* di due anni.

2. 197. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), settimo periodo, sostituire le parole:* tre anni *con le seguenti:* un anno.

2. 38. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), sopprimere l'ottavo periodo.*

2. 39. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), dopo il nono periodo, aggiungere il seguente:* Alla perdita del punteggio complessivamente attribuito consegue la sanzione della sospensione della patente di guida per un periodo di quattro mesi.

2. 40. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera pp), *numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le sanzioni che comportano una diminuzione del punteggio produrranno effetti solo dopo la notifica al titolare della patente.

2. 112. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, sostituire la lettera rr) *con la seguente:*

rr) prevedere, per i veicoli storici una particolare disciplina relativa alla iscrizione degli stessi in particolari elenchi, alla pubblicità sui trasferimenti di proprietà, al regime fiscale, alla tutela delle caratteristiche originarie del veicolo, allo svolgimento di gare di regolarità con bassi limiti di velocità.

2. 170. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera zz), *aggiungere in fine le parole:*

e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 171. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera rr), *dopo la parola:* prevenzione *aggiungere le seguenti:* e, in generale, la disciplina sanzionatoria di detti documenti.

2. 134. Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera rr), *aggiungere la seguente:*

rr-bis) semplificare il procedimento di opposizione innanzi all'autorità giudiziaria di cui all'articolo 205 del nuovo codice della strada anche consentendo l'elezione di domicilio ai fini del procedimento presso la residenza dell'opponente e l'invio dell'atto di opposizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla cancelleria dell'autorità giudiziaria competente.

2. 198. de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sostituire la lettera tt) *con la seguente:*

tt) prevedere il divieto di produzione e vendita di dispositivi che, aumentando la

potenza e la velocità dei motocicli e dei ciclomotori a due e tre ruote, possano compromettere la sicurezza della circolazione stradale e dell'ambiente e definire misure contro la manomissione di tali veicoli prevedendo l'obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione in ottemperanza alla direttiva 97/24/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote.

2. 172. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera tt), *dopo le parole:* per i motocicli *aggiungere le seguenti:* e per le autovetture.

2. 41. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera vv).

2. 42. Fei, Savarese.

Al comma 1, sostituire la lettera zz), *con la seguente:*

zz) prevedere la semplificazione e lo snellimento delle procedure di ammissione alla circolazione, la revisione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, l'introduzione di agevolazioni fiscali anche per i veicoli non iscritti o in alcun registro e di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e la conservazione di tutta la documentazione originaria.

2. 93. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), *sostituire la parola:* immatricolazione *con le seguenti:* ammissione alla circolazione.

2. 94. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera zz), *dopo la parola:* introduzione *aggiungere le seguenti:* di agevolazioni fiscali anche per i veicoli di interesse storico non iscritti in alcun registro e l'introduzione.

2. 95. Copercini, Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), *primo periodo, dopo le parole:* gare ciclistiche, *aggiungere le seguenti:* di interesse nazionale.

2. 113. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera aaa), *aggiungere, in fine, le parole:* motivando le ragioni che hanno rallentato l'identificazione stessa che non potranno essere per semplice carenza di personale, di altre diverse urgenze, dimenticanza, o di eguale tenore.

2. 43. Anghinoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera bbb).

2. 44. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ccc), *dopo le parole:* e delle luci di posizione *aggiungere le seguenti:* anche nelle ore diurne.

2. 81. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) rivedere la normativa relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai trasporti eccezionali uniformandola a quella vigente negli altri paesi dell'Unione europea.

2. 176. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) eliminare dal nuovo codice della strada tutte quelle disposizioni sanzionatorie, che attengono a violazioni di

natura amministrativa, che non siano legate alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale.

2. 177. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) abrogare, in conformità alle normative vigenti con gli altri paesi dell'Unione europea, tutti i vincoli e gli obblighi relativi ai mezzi di trasporto pubblico collettivo che non incidano sulla sicurezza.

2. 178. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa alle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche costruttive degli autobus armonizzandola alle normative generali prevalenti negli altri paesi comunitari.

2. 179. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) rivedere la disciplina relativa all'utilizzo dei veicoli, di proprietà delle imprese professionali, destinati al trasporto di persone prevedendone la piena libertà di utilizzo e di uso.

2. 180. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere l'inserimento nelle attività educative delle istituzioni scolastiche di iniziative volte alla informazione sulle regole della circolazione stradale, sulla prevenzione dei sinistri e sull'educazione stradale in genere.

2. 181. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere facilitazioni ed agevolazioni fiscali per l'immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazioni uno dei quali sia quello elettrico.

2. 182. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere la revisione delle norme relative agli autoveicoli immatricolati in servizio taxi e la possibilità di uso personale, quando fuori servizio, del veicolo stesso da parte del titolare della licenza di servizio pubblico su piazza nonché la possibilità di apporre sul veicolo scritte pubblicitarie non luminose o non rifrangenti.

2. 183. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) rivedere la disciplina concernente l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto pubblico su piazza, prevedendo, in materia di collegamenti da e con gli aeroporti aperti al traffico civile, che tale attività possa essere esercitata da i titolari di licenze di taxi rilasciate sia dal comune capoluogo di regione, di provincia nonché dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade delegando ad un decreto della regione la disciplina delle tariffe, le modalità e le condizioni di trasporto nonché la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza dell'aeroporto.

2. 184. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) consentire l'apposizione di scritte pubblicitarie non luminose e non

rifrangenti su tutti i mezzi di trasporto pubblico collettivo.

2. 185. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere la facoltà di apporre sui veicoli di scritte od insegne pubblicitarie non luminose e non rinfrangenti.

2. 186. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere, fissando i requisiti minimi di rappresentatività e competenza, la libertà di costituzione di associazioni amatoriali di veicoli storici cui affidare il compito di rilasciare la certificazione.

2. 187. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) introdurre l'obbligo per i veicoli in marcia del proiettore anabbagliante, anche nelle ore diurne, dal 1° novembre al 28 febbraio.

2. 82. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ccc), *aggiungere la seguente:*

ccc-bis) prevedere per i veicoli l'uso dei proiettori anabbaglianti nei centri abitati anche con illuminazione pubblica sufficiente.

2. 83. Covre, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sopprimere la lettera ddd).

2. 45. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ddd), *sostituire le parole da:* salvo che il veicolo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* salvo che si tratti di esercitazioni effettuate con le autoscuole.

2. 135. Floresta.

Al comma 1, sopprimere la lettera eee).

2. 114. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera eee), *sostituire le parole:* alla maggiore età del conducente *con le seguenti:* al raggiungimento, da parte del conducente, dell'età di 25 anni.

2. 46. Fei, Savarese.

Al comma 1, sopprimere la lettera fff).

2. 173. Mammola, Di Luca.

Al comma 1, lettera ggg), *n. 1, sostituire le parole:* dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1.

2. 204. La Commissione.

Al comma 1, lettera ggg), *sopprimere i numeri 4), 5), 6) e 7).*

2. 47. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera ggg), *numero 4), sopprimere le parole:* di istruzione secondaria.

2. 51. Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), *numero 4), dopo le parole:* di istruzione secondaria *aggiungere le seguenti:* , dopo la piena attuazione della legge sulla riforma dei cicli dell'istruzione,.

2. 115. Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), *numero 5), sostituire le parole:* operatore *con le seguenti:* insegnante dell'autoscuola.

*** 2. 116.** Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, lettera ggg), *numero* 5), *sostituire la parola:* operatore *con le seguenti:* insegnante dell'autoscuola.

*** 2. 129.** Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), *numero* 6), *sopprimere il secondo periodo.*

2. 130. Floresta.

Al comma 1, lettera ggg), *numero 7), primo periodo, sostituire le parole:* 7,5 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

2. 52 Ciapusci.

Al comma 1, lettera ggg), *numero 7), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* che provvede ad un'equa ripartizione tra istituzioni scolastiche statali e non statali.

2. 96. Bianchi Clerici, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), *aggiungere la seguente:*

ggg-bis) istituire, ferma restando l'attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, nel quale vengono comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con idonee procedure allineate ai principi della lettera *z).*

2. 175. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, dopo la lettera ggg), *aggiungere la seguente:*

ggg-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.

2. 174. Di Luca, Mammola, Becchetti, Floresta.

Al comma 1, lettera hhh), *dopo le parole:* limiti di velocità *aggiungere le seguenti:* , alla scorta.

2. 188. Ciapusci.

Al comma 1, lettera hhh), *aggiungere, in fine, le parole:* e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati, con oneri a carico del proprietario dei beni trasportati.

2. 48. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera hhh), *aggiungere, in fine, le parole:* e prevedendo che i relativi servizi di scorta siano forniti esclusivamente da soggetti privati a ciò autorizzati.

2. 49. Fei, Savarese.

Al comma 1, lettera lll), *aggiungere, in fine, le parole:* ; prevedere con apposita norma per i cittadini italiani residenti in Svizzera, o lavoratori pendolari in Svizzera con residenza in Italia, la possibilità di introdurre o guidare su suolo italiano le vetture con targa straniera, anche di proprietà, muniti di sola autocertificazione.

2. 153. Ciapusci.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) rivedere la disciplina dell'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del

nuovo codice della strada, stabilendo in particolare:

1) che le suddette apparecchiature siano collocate prima delle curve ed in posizione ben visibile;

2) che gli assi delle apparecchiature siano perfettamente perpendicolari, al fine di un corretto funzionamento delle stesse;

3) che sia prevista una seconda pattuglia della polizia stradale al fine di consentire la contestazione immediata della violazione.

2. 85. Terzi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) aggiornare la disciplina della targatura prevedendo, con opportune modalità, la possibilità di ottenere a titolo oneroso targhe personalizzate e determinandone processi semplici e rapidi di fabbricazione e distribuzione, ferma la salvaguardia dei diritti dello Stato.

2. 77. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) prevedere che, in riferimento alle apparecchiature di rilevamento utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie siano attribuiti al bilancio della regione sul cui territorio è stata elevata l'infrazione.

2. 84. Anghinoni, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) prevedere che per le pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione carburanti esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del nuovo codice della strada ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, ne caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.

2. 97. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) ripristinare la sigla delle provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione considerando la stessa parte integrante della targa nonché prevedere l'apposizione dello stemma e del nome della regione del cui territorio rientra la provincia.

2. 98. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mm-bis) all'articolo 23, comma 13-*ter* del nuovo codice della strada, prevedere l'abrogazione delle parole « di insegne di esercizio ».

2. 99. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Chincarini, Bosco, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) prevedere, per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato, l'esenzione delle imposte gravanti sul passaggio di proprietà.

2. 100. Guido Giuseppe Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) prevedere agevolazioni fiscali per il soggetto che acquista un autoveicolo usato catalizzato a seguito di rottamazione di un veicolo non catalizzato.

2. 101. Rossi, Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) rivedere la disciplina relativa agli impianti di smaltimento igienico-sanitario esonerando i proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con tali impianti dall'obbligo di fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle *autocaravan* anche in transito.

2. 102. Chiappori.

Al comma 1, dopo la lettera mmm), *aggiungere la seguente:*

mmm-bis) prevedere forme di responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.

2. 50. Fei, Savarese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*. – 1. Al comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, *dopo la parola:* medici specialisti *è aggiunta la seguente:* diabetologi.

2. 01. La Commissione.